

REGOLAMENTO (CEE) N. 2095/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1989/93⁽⁴⁾, prevede che a decorrere dalla campagna 1993/1994 l'aiuto per il lino tessile è concesso nella misura del 25 % al produttore e nella misura del 75 % al trasformatore; che occorre adattare pertanto le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3569/92⁽⁶⁾, in ordine alla ripartizione dell'aiuto tra il produttore e il trasformatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 10, paragrafo 1, i termini « la metà » sono sostituiti dai termini « tre quarti ».
- 2) All'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :
« tre quarti dell'aiuto sono versati all'interessato dietro presentazione del certificato debitamente compilato. »
- 3) All'articolo 11, lettera a) i termini « la metà dell'aiuto è versata all'acquirente » sono sostituiti dai termini « tre quarti dell'aiuto sono versati all'acquirente ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica al lino raccolto nel 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 49.